

TI_GERICHTE 34.2014.18 vom 23. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2014.18

FR: TI_GERICHTE 34.2014.18 du 23 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 34.2014.18 del 23 ottobre 2013

Regeste

L'assicurato contesta le modalità di computo, in riduzione dell'aver di vecchiaia, della quota di libero passaggio trasferita all'ex moglie a seguito di divorzio e conseguente riduzione della pensione alle diverse scadenze di pensionamento. Confermati i calcoli dell'istituto di previdenza

Erwägungen

E. 3

p. 58) La stessa Tabella comparativa, all'art. 6a (Riscatto; poi divenuto art. 12 cpv. 1 del Regolamento) prevede d'altro canto che "in caso di avvenuti prelievi a seguito di divorzio o per l'accesso alla proprietà, gli assicurati con almeno 50 anni alla data del cambiamento del piano e che quindi beneficiano della norma transitoria 2011 cpv. 3 e 4, potranno ancora riscattare degli anni di assicurazione ." (doc. 3 p. 6) Infine, la predetta conclusione circa la possibile variazione dell'importo garantito agli assicurati 50enni emerge in modo evidente anche dalla lettura della lettera esplicativa inviata dalla Commissione della Cassa pensioni a tutti gli assicurati (attivi e pensionati) ed ai datori di lavoro nel dicembre 2012, dopo l'approvazione della Lipct da parte del Gran Consiglio, che può evidentemente essere considerata l'espressione della volontà del legislatore. La stessa, laddove elenca le " misure che concernono gli assicurati attivi" dispone, fra l'altro, che l'entrata in vigore del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi era fissata per tutti gli assicurati al 1. gennaio 2013 riservata la garanzia indicata (" Garanzia al 31 dicembre 2012 dell'importo di pensione acquisito a 58 anni fino a 65 anni per gli assicurati con 50 anni di età e più" ; punto 3.5 doc. 23/4). La lettera informativa indicava che " al 31 dicembre 2012 verrà calcolato l'importo di pensione sulla base dello stipendio determinante acquisito al 31 dicembre 2012 (...), alle diverse età di pensionamento. Questo importo, così calcolato, non subirà più alcuna modifica, riservate eventuali modifiche di calcolo dovute a prelievi o rimborsi relativi alle procedure concernenti l'accesso alla proprietà o a riversamenti /riscatti concernenti la procedura di divorzio. L'assicurato avrà diritto all'importo più elevato fra il calcolo dato dalla garanzia e il calcolo secondo il nuovo piano associativo in primato dei contributi" (le sottolineature sono della redattrice; cfr. STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015). Nella fattispecie altrettanto chiaro – e del resto pacificamente ammesso dalle parti - è che il trasferimento a favore dell'ex moglie di parte dell'aver di vecchiaia dell'attore configuri un evento tra quelli menzionati al cpv. 6 dell'art. 24 essendo un "riversamento nell'ambito della procedura di divorzio". 2.10.2. Per quanto riguarda le concrete conseguenze del trasferimento dell'importo della quota di libero passaggio alla ex moglie dell'attore, a ragione l'istituto di previdenza cantonale l'ha innanzitutto computato (nella misura di fr. 273'421; doc. A) sulla situazione previdenziale dell'attore nell'ambito del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi giusta l'art. 15 cpv. 2 Ripct, ossia in

deduzione dell'avere di vecchiaia dell'assicurato. Tale deduzione appare conforme al disciplinamento legale e del resto non è sostanzialmente contestata. Quanto alle modalità di ricalcolo, a seguito del versamento di fr. 273'581.70, dell'importo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 e alle diverse scadenze secondo la Legge sulla cassa pensioni del 14 settembre 1976, in vigore sino al 31 dicembre 2012 (art. 24 cpv. 5 Lipct), l'istituto di previdenza ha considerato l'età dell'assicurato il 9 dicembre 2013, ossia al momento del prelievo (54 anni) e, ritenuti lo stipendio determinante (fr. 139'421.--) e il grado di occupazione (100%) stabiliti al 31 dicembre 2012 (giusta l'art. 64 Ripct). Applicati i corrispondenti fattori di moltiplicazione secondo le previgenti disposizioni, considerando l'età al momento del trasferimento, e definito un conseguente periodo di riduzione poi messo in relazione con l'importo prelevato, ha infine stabilito in 4253 il numero di giorni da computare in riduzione sulle prestazioni, ossia da ridurre dal periodo di assicurazione completo massimo di 14'400 giorni (cfr. sopra consid. 2.3; cfr. nel dettaglio doc. C). Come illustrato dall'istituto convenuto, la garanzia per gli assicurati 50enni al 31 dicembre 2012, è stata stabilita dalla legge tenendo in considerazione il periodo massimo di 14'400 giorni a tutte le scadenze di periodo (da 58 anni e 65 anni) e la situazione al 31 dicembre 2012 (stipendio determinante, grado di occupazione) proiettata alle diverse scadenze di pensionamento. Nel caso di ricalcolo delle prestazioni garantite, verificandosi cioè una delle fattispecie enumerate all'art. 24 cpv. 6 Lipct, come in concreto in funzione del trasferimento della quota di libero passaggio alla ex moglie, occorre riprocedere al calcolo considerando l'età determinante per l'applicazione dei tassi di conversione al momento dell'effettivo trasferimento della quota di libero passaggio, e cioè in concreto il 9 dicembre 2013 (cfr. art. 64 Ripct; cfr. doc. VII). Tale modalità di calcolo corrisponde alla corretta applicazione delle disposizioni applicabili sia del nuovo disciplinamento (in particolare l'art. 24 Lipct, l'art. 64 Ripct) sia di quello previgente, cui rimanda la norma transitoria. Del resto anche il già menzionato art. 64 del Regolamento, che regola il " Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012 ", conferma tale conclusione prevedendo che in caso di ricalcolo dell'importo di pensione garantito di cui all'art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria e di riversamenti o riscatti nell'ambito della procedura di divorzio, fa stato l'età dell'assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31 dicembre 2012. 2.10.3. Per quanto riguarda la valuta di imputazione del prelievo a favore dell'ex moglie, nella fattispecie l'istituto di previdenza ha precisato a ragione che lo stesso è avvenuto sulla situazione previdenziale nell'ambito del nuovo piano dei contributi, in riduzione dell'avere di vecchiaia dell'attore, con valuta al momento dell'effettivo prelievo (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio), con l'aggiunta dei relativi interessi compensativi. A ragione l'istituto convenuto ha sostenuto che la valuta di computo dell'importo trasferito sulla situazione previdenziale dell'assicurato, non può essere diversa da quella in cui si verifica l'effettivo movimento finanziario, considerato come solo a quel momento ha un impatto sulla situazione previdenziale, e anche come il piano assicurativo introdotto dalla Lipct si basi, per il calcolo delle prestazioni, sull'avere di vecchiaia, non sul periodo d'assicurazione. Tale conclusione è ulteriormente confermata, quanto meno in applicazione analogica, anche dal precitato art. 12 cpv. 4 del Regolamento che dispone che nel caso di un riscatto la somma di riscatto viene stabilita considerando che la data di computo sul conto individuale dell'assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell'istituto di previdenza. Pari conclusione deve evidentemente essere tratta, in analogia, anche nella

presente fattispecie. Anche per quanto concerne le prestazioni secondo la norma transitoria, già si è detto che l'art. 64 Ripct, che regola il " Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012 ", dispone espressamente che è il momento del prelievo che risulta decisivo per fissare l'età dell'assicurato e, quindi, i tassi di conversione. Come già illustrato infatti, nel caso di ricalcolo delle prestazioni garantite, verificandosi cioè una delle fattispecie enumerate all'art. 24 cpv. 6 Lipct, come in concreto in funzione del trasferimento della quota di libero passaggio alla moglie, occorre effettuare il ricalcolo tenendo in considerazione il periodo massimo di 14'400 giorni a tutte le scadenze di periodo (da 58 anni e 65 anni), lo stipendio determinante e il grado di occupazione al 31 dicembre 2012, proiettando tale situazione alle diverse scadenze di pensionamento. Quanto all'età determinante per l'applicazione dei tassi di conversione, fa stato invece la data dell'effettivo trasferimento della quota di libero passaggio, e cioè in concreto il 9 dicembre 2013 (cfr. art. 64 Ripct). Tale modo di procedere non presta il fianco a censura alcuna e del resto configura l'unica via praticabile, in applicazione della normativa legale. In proposito val la pena di nuovamente sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il calcolo e il ricalcolo) della garanzia di sua pertinenza non si fonda sui contributi che l'assicurato verserà in futuro, ma sul principio della proiezione della situazione stabilita al 31 dicembre 2012 sino alle diverse scadenze di pensionamento. Del resto, con riferimento all'età determinante per l'applicazione dei tassi di conversione fissata dal citato art. 64 Ripct, la parte convenuta ha a ragione sottolineato come tale normativa abbia la sua ragione nel fatto che l'età dell'assicurato ha un impatto diretto per quanto riguarda l'applicazione del tasso di conversione per stabilire il costo annuo della riduzione dell'importo di pensione in caso di prelievo o trasferimento della quota di libero passaggio, rispettivamente all'aumento dell'importo di pensione in caso di rimborso o riscatto legato alla procedura di divorzio. Questa specificazione ha una sua valenza particolare legata agli aspetti attuariali con i quali vengono stabiliti i tassi di conversione. Tener conto dell'aumento dell'età al momento del successivo verificarsi dell'evento (prelievo o trasferimento o rimborso della quota di libero passaggio) significa adeguare in modo ponderato la penalizzazione e di conseguenza la situazione previdenziale ai tassi attuariali. Nell'ottica del perito dell'Istituto di previdenza tale modalità è ritenuta più equa e aderente al reale impatto finanziario che il ricalcolo deve avere sulla situazione previdenziale dell'assicurato. L'istituto di previdenza convenuto ha del resto fatto notare che questa modalità di calcolo - come dimostrato nella risposta di causa del 29 agosto 2014 (cfr. doc. III, VII) - torna a vantaggio dell'assicurato e più in generale di tutti gli assicurati che rientrano in analoghe casistiche. 2.11. Le ulteriori, peraltro scarsamente motivate, contestazioni dell'attore, il quale censura oltre alla già menzionata violazione dei diritti acquisiti e della legalità, anche un'applicazione arbitraria della legge, non possono modificare le predette conclusioni. Non può in proposito essere seguito l'attore laddove reputa che non sarebbe chiaro su quale base legale l'Istituto di previdenza procede a ricalcolare a posteriori il diritto acquisito in modo arbitrario fondato sul primato delle prestazioni e sancito dal cpv 4 dell'art. 24." Ora, la legittimità dell'Istituto di previdenza a modificare a posteriori l'importo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012 secondo quanto previsto dall'art. 24 cpv. 4, 5 Lipct è data dal cpv. 6 dello stesso art. 24. Come detto, questa disposizione è chiara e non si presta ad altre interpretazioni. Del resto, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il ricalcolo dell'importo di diritto viene eseguito a tutte le scadenze di pensionamento dai 58 anni fino ai 65 anni e non solo a 60 anni. Deve essere ulteriormente osservato che le modalità di ricalcolo applicate per modificare l'importo della garanzia dell'aspettativa, nulla hanno a che vedere con le

modalità di computo applicate nel nuovo piano assicurativo e soprattutto non vi è sovrapposizione fra i due piani assicurativi. L'importo calcolato secondo l'art. 24 cpv. 5 e 6 Lipct riprende integralmente le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2012 (Lcpd e Rcpd) che si basavano sul piano in primato delle prestazioni, ovviamente con i correttivi adottati nell'ambito della norma transitoria. Infine, contrariamente a quanto addotto dall'attore, sia nuovamente ribadito che il calcolo dell'importo secondo la norma transitoria non si fonda sui contributi che l'assicurato verserà in più o in meno in futuro, ossia su un maggiore o minore periodo contributivo preso in considerazione, ma sul descritto principio della proiezione della situazione stabilita al 31 dicembre 2012 (vedi stipendio determinante, grado di occupazione ecc.) fino alle diverse scadenze di pensionamento, riservato ovviamente l'obbligo di ricalcolo nei casi previsti dall'art. 24 cpv. 6 della Lipct. A titolo abbondanziale questo tribunale non può esimersi dall'osservare che la normativa transitoria in oggetto doveva necessariamente fondarsi su principi chiari e immediatamente comprensibili, dettati da rigorosi e rigidi motivi di chiarezza e sicurezza, che non prestasse il fianco ad altre applicazioni o interpretazioni. Con pertinenza l'istituto previdenziale convenuto ha in effetti ricordato che il cambiamento al 1 gennaio 2013 è stato definito epocale, per la portata e l'entità dello stesso per l'Istituto di previdenza cantonale e per i suoi assicurati, con l'abrogazione delle norme esistenti al 31 dicembre 2012 e l'approvazione il 6 novembre 2012 della Lipct, con la parallela introduzione del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi in luogo del precedente piano in primato delle prestazioni con conseguenti ripercussioni non indifferenti sia per l'istituto di previdenza che per i suoi assicurati. Gli approfonditi e complessi lavori preparatori dovevano quindi necessariamente condurre ad una norma transitoria chiara e sostenibile dal punto di vista finanziario e chiara nel suo principio, ritenuto come, da informazioni fornite dal convenuto e deducibili dai materiali preparatori, la stessa riguardasse una cifra ragguardevole di assicurati, con un'incidenza sull'Istituto di previdenza e sugli assicurati stessi per i prossimi 15/20 anni (cfr. sopra al consid. 2.7. e il Messaggio p. 104 seg.). Appare dunque evidente che una simile normativa doveva necessariamente fondarsi, al fine di garantire la parità di trattamento fra i beneficiari, su criteri chiari e duraturi nel tempo. Le uniche eccezioni permesse dalla normativa, finalizzate a non penalizzare (in caso di rimborso) o favorire (in caso di prelievo) i beneficiari delle norme transitorie (cfr. Tabella comparativa alla modifica della Legge, doc. 23/7 citata espressamente al consid. 2.10.1 che precede), sono i prelievi ed i rimborsi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà dell'abitazione previsti dalla LPP e i riversamenti e i riscatti nell'ambito del divorzio, che avvengono dopo la data di introduzione del nuovo piano. Trattasi di un'eccezione, espressamente prevista, che prevede la modifica dell'importo così stabilito allo scopo di evitare ingiustificati vantaggi o penalizzazioni inammissibili dal profilo dell'equità di trattamento (cfr. analogamente in STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015). Nemmeno può essere trascurato che l'istituto di previdenza ha dovuto procedere ad un accantonamento straordinario per finanziare questo maggior impegno per rapporto al nuovo piano assicurativo in primato dei contributi. Nell'ambito degli approfonditi studi realizzati il Perito dell'Istituto di previdenza ha dovuto analizzare a fondo tutte le possibili situazioni, mettendo in particolare a confronto le pensioni dell'attuale e del nuovo piano in modo da poter fornire un quadro generale per le diverse categorie di assicurati (cfr. doc. 23/5 p. 5segg). Il confronto è stato allestito nel 2012 e ha preso in considerazione gli assicurati e in particolare anche quelli (427 occupati a tempo pieno e affiliati dopo il 1. gennaio 1995) che avrebbero beneficiato delle misure transitorie (cfr. in proposito la valutazione nel Messaggio p. 102). Condividere, come

sembra suggerire l'attore, il principio per il quale il trasferimento della quota di libero passaggio al coniuge, come nel presente caso il versamento di fr. 273'581.70, non dovrebbe comportare alcuna riduzione della garanzia delle aspettative, porterebbe ad uno stravolgimento del piano di risanamento nel suo insieme e in definitiva della norma transitoria stessa di cui all'art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct. Inoltre appare evidente che il mancato adeguamento dell'importo di pensione (riduzione/aumento) previsto dalla garanzia delle aspettative di cui alla citata norma transitoria costituirebbe una palese ed inaccettabile disparità di trattamento fra assicurati in favore di una categoria di assicurati di per sé già tutelata adeguatamente, che andrebbe ben oltre il principio di una tutela ragionevole e sostenibile, di fronte ad un importante cambiamento. In effetti, nella variante ipotizzata dall'attore gli assicurati beneficiari della norma transitoria trarrebbero un vantaggio ingiustificato, in violazione delle disposizioni vigenti in materia. La norma transitoria verrebbe quindi in buona sostanza messa in discussione in uno dei suoi principali criteri di equità di applicazione e la sua gestione passerebbe nelle mani degli assicurati che potrebbero, con scelte personali operate successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico, influire sulle loro prestazioni e questo anche se la loro copertura è fondata su una norma eccezionale introdotta per motivi di cui si è detto, in un momento particolare di cambiamento (cfr. anche in STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015). Come è stato già anticipato, nemmeno può essere condivisa la richiesta formulata in via subordinata dall'attore laddove egli chiede di riformare la determinazione del 21 maggio 2014 nel senso di prevedere il computo della quota di libero passaggio trasferita alla moglie a valuta 31.12.2012, chiedendo quindi in sostanza di non tener conto per stabilire i tassi di conversione utilizzati per calcolare il costo annuo della riduzione, dell'età al verificarsi dell'evento, ma di calcolarla al 31 dicembre 2012. A prescindere dal fatto che tale modalità di calcolo non può giustificarsi in quanto non si baserebbe su alcuna base legale, l'istituto di previdenza convenuto ha nel dettaglio illustrato mediante il relativo calcolo che tale variante penalizzerebbe maggiormente l'assicurato stesso. Si rimanda in proposito al relativo calcolo esposto dall'Istituto di previdenza dal quale si evince che ne discenderebbero rendite di vecchiaia inferiori, da ricondurre ai tassi di conversione utilizzati per i due calcoli (invece di 9.073 vecchiaia/3.002 vedovile come da calcolo dell'istituto di previdenza, 8.693/2.926) con un conseguente periodo di riduzione maggiore, ossia di 4'425 giorni in luogo dei 4'253 secondo il calcolo operato dall'amministrazione (cfr. doc. III p. 7). L'istituto di previdenza ha con pertinenza sottolineato che aderire a una tale richiesta significherebbe quindi per il medesimo un relativo vantaggio finanziario perché nel tempo porterebbe a una diminuzione degli impegni nei confronti degli assicurati per i quali si rende necessario la modifica dell'importo stabilito al 31 dicembre 2012 a seguito di prelievi, rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria o al trasferimento della quota di libero passaggio e ai conseguenti riscatti nell'ambito della procedura di divorzio. Ma, come detto, la stessa non rientra nei principi stabiliti dal legislatore. Quanto infine alle contestazioni circa l'ammontare della somma riversata alla ex moglie (doc. V, XIII), le stesse sono prive di fondamento e non rientrano nel tema del presente contendere, rilevato peraltro che l'Istituto di previdenza convenuto ha provveduto al versamento della parte di avere di vecchiaia in adempimento della sentenza di divorzio 23 ottobre 2013, passata in giudicato - e, quindi, della relativa comunicazione 9 dicembre 2013 del Pretore (doc. 41) - che ha fissato in modo vincolante l'importo da versare sul conto di libero passaggio di _____.

Ne discende che eventuali contestazioni in merito ai calcoli eseguiti dall'istituto previdenziale nelle more della procedura di divorzio ai fini di determinare la

prestazione di libero passaggio da dividere giusta l'art. 22 LFLP andavano sollevate, se del caso, nell'ambito della procedura stessa. E questo a prescindere dal fatto che l'istituto convenuto ha ben illustrato come il calcolo sia stato eseguito in modo ineccepibile (cfr. doc. XI, XV e doc. 41/1-8). Laddove infine l'attore pretendeva il calcolo di un ipotetico valore del suo diritto acquisito al 31 dicembre 2012 " se tale prelievo -scontato valuta 31.12.2012 fosse intervenuto a quale momento " a ragione l'Istituto di previdenza convenuto ha rilevato come un siffatto calcolo non ha ragione di esistere in quanto non rispettoso della normativa legale applicabile e dianzi descritta (doc. V, VII). 2.12. In conclusione l'istituto di previdenza convenuto, nella presa di posizione del 21 maggio 2014, ha stabilito in maniera conforme al disciplinamento legale le modalità di computo del versamento a favore dell'ex moglie della quota di libero passaggio di fr. 273'581.70 (cfr. doc. A; cfr. anche il calcolo dettagliato nello scritto 28 marzo 2014, doc. C). In questo senso la situazione previdenziale dell'assicurato, così come è stata definita dall'Istituto di previdenza (cfr. in esteso al consid. 2.3, doc. A, C), merita integrale conferma. La petizione va quindi respinta. È accertato che le modalità di computo sulla sua situazione previdenziale del trasferimento alla ex moglie della quota di libero passaggio di fr. 273'581.70 (rispettivamente fr. 273'421.--) così come stabilite dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, segnatamente nella presa di posizione del 21 maggio 2014, sono conformi al disciplinamento legale applicabile. Nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). Ne consegue che all'istituto di previdenza convenuto, peraltro non patrocinato in causa, benché vincente non sono assegnate ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.